COMUNE DI TREGNAGO
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
"ACCONCIATORE"
ED "ESTETISTA"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 29/12/2008

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.....pag. 3
Art. 2 – Esercizio dell'attività .....pag. 4

CAPO II
NORME PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 3 – Dichiarazione di inizio attività.....pag. 4
Art. 4 – Requisiti.....pag. 5
Art. 5 – Subingresso .....pag. 5
Art. 6 – Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.....pag. 6
Art. 7 – Sospensione e cessazione dell'attività .....pag. 6

CAPO III – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 8 – Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza .....pag. 6
Art. 9 – Requisiti dei locali.....pag. 7
Art. 10 – Arredamento-attrezzature e dotazione degli esercizi .....pag. 7
Art. 11 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche .....pag. 7
Art. 12 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività.....pag. 8

CAPO IV – ORARI E TARIFFE

Art. 13 – Orari.....pag. 8
Art. 14 – Tariffe .....pag. 8
Art. 15 – Controlli .....pag. 9
Art. 16 – Sanzioni.....pag. 9

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Abrogazione di norme precedenti .....pag. 9
Art. 18 – Rinvio a norme di legge .....pag. 9

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di "ACCONCIATORE" e di "ESTETISTA", siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla Legge 14.2.1963 n.161 e.s.m.i., dalla Legge 7.8.2005, n.174, dalla Legge 4.1.1990 n.1,dalla Legge Regionale 22.11.1991 n.29 e dall'art.10, comma 2, del D.L. 31.01.2007 n.7,convertito in Legge 02.04.2007 n.40.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per:

a) ACCONCIATORE, l'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Tale attività può comprendere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
b) ESTETISTA, l'attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.
c) Attività di tatuatore e di piercing. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività a sensi della Legge n.241/90. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella circolare 1 giugno 2001 n.9 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 17.08.2001 n.1245. L'attività di tatuatore o di piercing dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto, integrate con quelle contenute nelle "linee guida" del Ministero della Sanità alle quali si rinvia.

ART.2
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni. È fatto divieto di esercitare le attività di cui al presente articolo all'interno di ambulatori e/o gabinetti medici.
2. Le suddette attività devono sottostare alle norme di cui al 1° comma dell'articolo 1, nonché a quelle del presente regolamento, anche se esercitate in palestre, clubs, circoli privati, case di cura,ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotto.
3. Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa, siano provviste di un esercizio igienico ad esclusivo uso del laboratorio, e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
4. L'attività di estetista può essere svolta anche contestualmente all'attività di acconciatore, purchè vengano rispettati i requisiti richiesti per entrambe le attività.
5. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate agli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore od estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.114/1998 e successive modificazioni.
7. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.114/98, previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area, nel rispetto dei regolamenti edilizi.

CAPO II
NORME PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART.3
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Chiunque intende esercitare, nel territorio del Comune, le attività indicate nel precedente art.1, o anche soltanto alcune di esse, deve presentare, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività, apposita Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) su apposito modulo predisposto dal competente ufficio comunale che deve contenere tutti i dati richiesti per legge.
2. L'effettivo inizio dell'attività dovrà essere comunicato ai sensi dell'art.19, comma 2, della Legge n.241/1990 e successive modificazioni.
3. Sono soggetti a denuncia di inizio attività, con le medesime modalità indicate ai commi precedenti, anche le variazioni che si intendono apportare ai locali già esistenti od al tipo di attività svolta all'interno degli stessi (acconciatore od estetista od entrambi), come pure il trasferimento della sede.

4. Copia della D.I.A. presentata al Comune, corredata degli estremi di avvenuta presentazione, deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

ART.4
REQUISITI

1. l'attività può essere svolta previo possesso in capo all'impresa dei seguenti requisiti e presupposti di legge:

a) idoneità igienico-sanitaria dei locali e destinazione d'uso urbanistico-edilizia;
b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti nel caso di società iscrivibili all'albo artigiano, conseguita ai sensi dell'art.2 della legge 23.12.1970 n.1142 e dell'art.3 della legge 4.1.1990 n.1 e della legge regionale in materia;
c) nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile;
d) il possesso, in capo alla ditta artigiana di acconciatore, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n.443;
e) l'insussistenza in capo al titolare, dei soci, ovvero del direttore, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 (antimafia).

ART.5
SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a dichiarazione di inizio attività presentata da chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art.4 e venga acquisito l'eventuale parere favorevole del competente servizio della A.S.L. in caso di modifiche ai locali nei quali si esercita l'attività;
2. Il subentro in attività già esistente può avvenire previa stipulazione di atto notarile per la cessione d'azienda (compravendita, affitto, donazione, ecc.) in caso di atto tra vivi, oppure per cessione d'azienda in caso di decesso del titolare. Gli eredi, che intendono continuare l'attività, dovranno presentare comunicazione di subentro entro 60 giorni dal decesso, e potranno svolgere l'attività per 5 anni a prescindere dal possesso del requisito professionale, purchè dimostrino che all'interno dell'esercizio ci sia almeno una persona con qualifica professionale idonea;
3. Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di proseguire l'attività.
4. Se entro il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività la stessa non viene effettivamente esercitata, si decade dal diritto di subentrare nell'attività del dante causa, salvo ritardi non imputabili all'interessato.
5. In caso di subingresso per affitto di azienda, l'estinzione o cessazione del contratto di affitto produce la reintestazione dell'attività in capo al cedente, che

può iniziare l'attività solo dopo averne dato comunicazione al Comune e qualora sia in possesso dei requisiti professionali richiesti. Qualora non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di continuare nell'attività in oggetto, salvo ritardi non imputabili all'interessato.

ART.6
PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il responsabile del settore, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività - in particolare si fa espresso riferimento agli accertamenti previsti dall'art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161 e dalla legge 17 agosto 2005, n.174 - nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 3, osservate le procedure di cui all'art.19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificato dall'art.21 della Legge 11.02.2005 n.15, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro sessanta giorni.
2. La sospensione dell'attività è parimenti disposta, con motivato provvedimento comunale notificato all'interessato, nel caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro sessanta giorni.
3. Contro il provvedimento del Comune che disponga la sospensione o chiusura dell'attività è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

ART.7
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese deve essere comunicata al Comune.
2. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve provvedere a comunicarlo al competente servizio comunale.

CAPO III – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART.8
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

1. L'accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la dichiarazione di inizio attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché delle idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

ART.9
REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui all'art.1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi e devono corrispondere alle seguenti condizioni:
   a) locali di lavorazione ed attesa: dovranno avere altezza minima non inferiore a m 2,70; gli accessori (ripostigli, magazzini, ecc.) potranno avere altezza di m 2,40;
   b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturale e diretta;
   c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
   d) essere dotati di impianti tecnologici, elettrici ed idro-termo-sanitario rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990 n.46;
   e) avere i pavimenti e le pareti adiacenti alle zone di lavaggio rivestiti di materiale lavabile, impermeabile e resistente alle sostanze corrosive fino ad un'altezza di m. 2,00;
   f) essere dotati di lavandini con acqua corrente calda e fredda, di armadietti o ripiani per il deposito delle relative attrezzature e utensili;
   g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno;
   h) essere dotati di adeguati sistemi per lo smaltimento delle acque di rifiuto;
   i) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
   l) rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;
   m) gli esercizi di estetista, anche se abbinati all'esercizio di altre attività (acconciatori, rivendite di prodotti cosmetici, ecc.), dovranno disporre di locali appositi per le prestazioni specifiche di estetica e di un locale ricevimento-attesa per il pubblico, oltre che dei relativi servizi igienico-sanitari.

ART.10
ARREDAMENTO-ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente Regolamento devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore per la raccolta giornaliera delle immondizie.
2. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di "pronto soccorso".

ART.11
REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente, gli

asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, pinze, forbici, spatole, spazzole, pennelli, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzi di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

2. Il mobilio e l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.
3. Gli strumenti che possono venire a contatto con il sangue (rasoi, lamette, ecc.) devono essere monouso.

Art.12
NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'attività assicura per sé e per i propri dipendenti l'idoneità sanitaria.
2. È obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 30 ottobre 1924, n.1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido di tioglicolido e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati dovranno essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

ART.13
ORARI

1. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio l'orario, che dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale.
2. Gli orari di apertura/chiusura dei negozi saranno determinati mediante apposita Ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Tregnago.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART.14
TARIFFE

1. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

ART.15
CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività.

ART.16
SANZIONI

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o senza la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art.5 della Legge 17.08.2005 n.174, nonché la chiusura dell'esercizio.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività, si applicano le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dall'art.12 della Legge 04 gennaio 1990 n.1, nonché la chiusura dell'esercizio.
3. In tutti gli altri casi, per violazioni alle norme del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di cui all'art.7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n.267.
4. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo 1° della Legge 24 novembre 1981 n.689.
5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto alla gravità e/o recidiva della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio da un minimo di 7 ad un massimo di 90 giorni.
6. Il trasgressore ha comunque sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.17
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

Art.18
RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
2. Si rinvia a quanto stabilito dalla specifica normativa statale e/o regionale anche nel caso di successive e sopravvenute variazioni legislative o regolamentari.